

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 80 del 20 novembre 1976

Oggetto: Tabella delle malattie professionali nell'industria, allegato n. 4 al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 come modificata dal D.P.R. n. 482/1975. Interpretazione della voce n.44 "ipoacusia e sordità da rumori".

Questa Direzione generale sulla base di quanto stabilito dal Consiglio in materia di otopatie in conformità dell'indirizzo interpretativo a suo tempo espresso dalla Suprema Corte ed accolto dalla Corte Costituzionale - fonda disposizioni per ammettere alla tutela assicurativa i soggetti che contraggono la specifica tecnopatia anche se addetti a lavorazioni accessorie o complementari delle lavorazioni tabellate, purché svolte nello stesso ambiente in cui vengono effettuate le lavorazioni principali, e in presenza quindi dello specifico rischio professionale (cfr. circolare n. 111/1973).

Peraltro la soluzione adottata dall'Istituto - che ai fini della verifica della "complementarità ed accessorietà, postulava la sussistenza di un rapporto strumentale in senso tecnologico tra la lavorazione in cui è contratta la tecnopatia e quella tabellata - non risulta rispondente al più recente ed estensivo orientamento giurisprudenziale, confermato dalla Suprema Corte.

In adesione a tale orientamento, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 14 settembre 1976, ha deciso espressamente di considerare compresi nella tutela assicurativa, ai sensi della voce n. 44 della tabella allegato n. 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificata dal D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 (voce n. 38 della precedente tabella), coloro che risultino addetti ad attività connesse con la lavorazione tabellata, purché:

I) tra l'attività nel corso della quale è stata contratta la tecnopatia e la lavorazione tabellata sussista un rapporto di reciproca interdipendenza e coordinamento nel quadro delle attività organizzate dall'impresa;

II) le attività siano svolte nel medesimo ambiente di rischio per esigenze organizzative dell'impresa;

III) l'otopatia risulti causata da un agente lesivo inerente la lavorazione tabellata.

In merito all'ambito di operatività nel tempo del nuovo indirizzo interpretativo che dovrà avere applicazione dalla data della suddetta delibera 14 settembre 1976 si richiamano i criteri contenuti nella lettera circolare n. 51/1975.